

PUMA

Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

LUGLIO 2023 N° 4

La parola al rappresentante del CA Auto Bank nel Comitato strategico

"Sono stato da poco investito del ruolo e delle responsabilità di componente del Comitato strategico della cooperazione. Far parte di questo prestigioso gruppo di lavoro è per me motivo di grande orgoglio. In un contesto normativo complesso, in continua evoluzione e talvolta di non univoca interpretazione, gestire correttamente e in modo integrato i dati statistici è un'impresa spesso ardua e impegnativa. Per questo è importante poter contare sulla forza di un team a supporto. Raccolgo quindi con grande entusiasmo le sfide professionali che ci attendono, certo di poter fare concreto affidamento sulla sinergia del gruppo e sull'esperienza maturata dalla Cooperazione Puma nel corso degli anni. A tutti noi auguro buon lavoro... e buona lettura!"

Marco Amat

IN QUESTO NUMERO ...

Il sistema dei pagamenti europeo: dalla PSD2 alla PSD3:

Il sistema dei pagamenti è un elemento essenziale del mercato unico europeo ed è stato oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi tecnici e normativi volti a migliorare l'armonizzazione tra gli Stati membri. Nel 2007 la Direttiva 2007/64 (c.d. PSD1) ha costituito il quadro normativo di riferimento della Single Euro Payment Area (SEPA).... [LEGGI QUI](#)



Le novità CRR3 in ambito Rischio di Credito Standard ed

Output Floor: L'entrata in vigore delle modifiche alle regole di Basilea 3, che vengono recepite nella Capital Requirements Regulation (CRR3) e nella Capital Requirements Directive (CRD6), è prevista per il prossimo 1 gennaio 2025. La proposta della Commissione recepisce gli standard approvati dal Comitato di Basilea.... [LEGGI QUI](#)

IRRBB 2024: il nuovo framework segnaletico EBA sull'Interest Rate Risk in the Banking Book

In data 2 maggio 2023 si è conclusa la consultazione pubblica avviata dall'European Banking Authority (EBA) sul Draft Implementing Technical Standards amending Commission. Come evidenziato nel Consultation Paper EBA/CP/2023/01, il nuovo framework ITS on IRRBB consta di 4 template con frequenza trimestrale e 2 con frequenza ... [LEGGI QUI](#)

Il sistema dei pagamenti europeo: dalla PSD2 alla PSD3

Il sistema dei pagamenti è un elemento essenziale del mercato unico europeo ed è stato oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi tecnici e normativi volti a migliorare l'armonizzazione tra gli Stati membri.

Nel 2007 la **Direttiva 2007/64** (c.d. PSD1) ha costituito il quadro normativo di riferimento della *Single Euro Payment Area* (SEPA) che ha consentito ai consumatori, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni europee di fare e ricevere bonifici, pagamenti con addebito diretto e pagamenti con carta alle stesse condizioni di base, rendendo quindi i pagamenti elettronici in euro tra paesi diversi dell'area euro agevoli come i pagamenti nazionali. Successivamente, il quadro normativo europeo sui sistemi dei pagamenti è stato aggiornato nel 2015 con la **Direttiva 2015/2366** (c.d. PSD2) che ha fornito una prima risposta ai rapidi sviluppi tecnologici e alle nuove abitudini di consumo che andavano evidenziando la crescente necessità di servizi di pagamento veloci, *user-friendly* e sicuri, anche alla luce della crescita dell'e-commerce.¹

A settembre 2020 la Commissione Europea ha poi presentato il **"Digital Finance Package"** a supporto del processo di digitalizzazione della finanza: in questo nuovo pacchetto di norme, sono contenute anche nuove strategie di pagamento al dettaglio (**"Retail Payments Strategy"**) le quali evidenziano la necessità di una revisione della PSD2 e che preludono, quindi, ad una sua evoluzione nella PSD3, anche se i tempi di emissione della nuova normativa europea non sono ancora noti.

Le nuove strategie per i pagamenti al dettaglio contenute nella **"Retail Payments Strategy"** sono riassumibili nelle seguenti priorità²:

- soluzioni di pagamento sempre più digitali e istantanee con portata paneuropea;
- mercati dei pagamenti al dettaglio sempre più innovativi e competitivi;
- protezione dei consumatori e miglioramento della sicurezza delle soluzioni di pagamento;
- sistemi di pagamento al dettaglio efficienti e interoperabili e altre infrastrutture di supporto;
- pagamenti internazionali efficienti, comprese le rimesse;
- riduzione della dipendenza dell'Europa dai grandi attori globali in questo settore, come ad esempio le reti mondiali di carte di pagamento.

Ma perché la PSD2 non è più considerata sufficiente per il raggiungimento di questi obiettivi?

Nonostante le importanti innovazioni tecnologiche registrate negli ultimi anni nel settore dei

pagamenti, il mercato dei pagamenti dell'UE è rimasto, in misura significativa, frammentato entro i confini nazionali: infatti la maggior parte delle soluzioni di pagamento nazionali basate su carte di pagamento oppure su pagamenti istantanei non funziona tra Stati UE diversi.

Questo avvantaggia pochi grandi operatori, come le reti mondiali di carte di pagamento e i grandi fornitori di tecnologia, mentre **non esiste praticamente alcuna soluzione di pagamento digitale unificata a livello europeo** per effettuare pagamenti presso gli esercenti, come anche nel contesto del commercio elettronico.

Qualche miglioramento in tale ambito in effetti si è registrato: in questi ultimi anni, ad esempio, un gruppo di banche europee ha lanciato il progetto **"European Payment Initiative"** (EPI) che mira alla progressiva sostituzione dei sistemi domestici per i pagamenti con carta, online e mobili con una carta unificata e un *digital wallet* per i pagamenti istantanei che siano utilizzabili indifferentemente in tutta Europa, eliminando così l'attuale frammentazione. Sono nate anche altre interessanti iniziative, quali ad esempio la progettazione di infrastrutture comuni nei paesi del nord Europa (la c.d. P27) oppure la **"European Mobile Payment Systems Association"** (EMPSA, associazione europea dei sistemi di pagamento mobile).

Ma queste pur rilevanti progettualità non bastano da sole per conseguire gli obiettivi enunciati nella **"Retail Payments Strategy"** e ci sono ancora molti ostacoli da superare, o quanto meno da mitigare, nell'attuale sistema europeo dei pagamenti regolato dalla PSD2, quali ad esempio:

- la piena armonizzazione e completa applicazione delle norme della PSD2 in tutti gli Stati membri;
- la riduzione del costo dei servizi di pagamento;
- il chiarimento del ruolo dei provider tecnologici (comprese le BigTech) nel settore dei pagamenti;
- lo sviluppo dei pagamenti istantanei come "nuova normalità";
- la diffusione di specifiche tecniche europee armonizzate per i pagamenti *contactless* con carta;
- il miglioramento dell'accettazione dei pagamenti digitali in tutti i paesi europei;
- il costante innalzamento dei livelli di sicurezza a tutela dei consumatori.

Dal punto di vista delle segnalazioni di vigilanza sui sistemi di pagamento, che cosa ci si può dunque aspettare da tutto questo?

Gli ambiti di possibile intervento sono molteplici:

- il riesame da parte della Commissione Europea dei servizi e dei prestatori di servizi soggetti a vigilanza, specie nel caso della prestazione di servizi accessori da parte di soggetti non

¹ Francesca Provini, Banca d'Italia, "PSD2. Innovazione nei pagamenti al dettaglio: tra regole ed esigenze del mercato" in Quaderni di Ricerca Giuridica, nr. 93 marzo 2023.

² <https://www.pagamentidigitali.it/payment-regulation/retail-payment-strategy-le-proposte-del-digital-finance-package-seconda-parte/>

regolamentati o di accordi di esternalizzazione stipulati con questi ultimi;

- sottoporre a vigilanza non solo i singoli soggetti, ma anche le relazioni tra soggetti, infrastrutture, strumenti e servizi di pagamento, passando ad esempio ad un approccio orientato al prodotto³;
- l'allineamento delle norme di vigilanza sui servizi di pagamento con altre politiche e normative dell'UE come, ad esempio, il regolamento sulla protezione dei dati (GDPR), la direttiva sulla moneta elettronica (EMD2) e il regolamento sul mercato delle criptovalute (MiCAR)³;
- lo sviluppo di normative di vigilanza stabili ma sufficientemente flessibili, visto che il perimetro vigilato sottostante è in costante e rapida evoluzione, sia dal punto di vista dei soggetti operanti nel settore, che delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti e dei servizi di pagamento disponibili sul mercato³.

I tempi di emanazione di una nuova normativa di vigilanza sui sistemi di pagamento non sono ad oggi ancora noti: può essere importante, perciò, per gli enti vigilati rimanere informati sullo sviluppo di questi temi.

Un osservatorio privilegiato può essere in tal senso il Comitato Pagamenti Italia⁴, presieduto da Banca d'Italia, che ha recentemente avviato tre gruppi di lavoro dedicati rispettivamente alla PSD2 Review, all'Open Banking e agli Incassi e Pagamenti Pubblici. Di questi gruppi di lavoro si è parlato proprio di recente nella riunione del 13 marzo scorso di tale Comitato, nel cui contesto è stato affermato che le soluzioni condivise che emergeranno da tali gruppi di lavoro potranno costituire le proposte dell'Italia negli appositi contesti di discussione, sia nazionali che europei, dell'iter normativo della futura – ma forse non troppo – PSD3.

Le novità CRR3 in ambito Rischio di Credito Standard e Output Floor

L'entrata in vigore delle modifiche alle regole di Basilea 3, che vengono recepite nella *Capital Requirements Regulation* (CRR3) e nella *Capital*

³ Intervento del dott. Piero Cipollone, Vice Governatore della Banca d'Italia, al Convegno Internazionale Università Roma Tre, Roma, 14 aprile 2023.

⁴ Comitato dei Pagamenti Italia, riunione del 13 marzo 2023.

⁵ Credit Valuation Adjustment (CVA) individua il rischio di perdite su operazioni in derivati causate dal peggioramento del merito creditizio della controparte.

Requirements Directive (CRD6), è prevista per il prossimo 1 gennaio 2025.

La proposta della Commissione recepisce gli standard approvati dal Comitato di Basilea a fine 2017, introducendo modifiche alle regole per il calcolo dei requisiti per il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito⁵ e il rischio operativo.

Il nuovo approccio standardizzato nell'ambito del calcolo del Rischio di Credito si **caratterizza per una ricalibrazione delle ponderazioni** ed una più ampia granularità delle tipologie di esposizioni previste. Entrambi questi fattori sono connessi alla maggiore sensibilità al rischio della nuova metodologia rispetto all'attuale.

L'applicazione del nuovo pacchetto di regole CRR3, inclusa la parte legata agli effetti delle nuove regole inerenti il rischio di credito standard, è oggetto di analisi di impatto da parte dell'EBA⁶. **I risultati dell'ultimo report** pubblicato nel settembre 2022 **evidenziano** per il Rischio di Credito Standard un generale **aumento degli assorbimenti patrimoniali** per l'intero campione di banche analizzato.

La Cooperazione PUMA, da parte sua, ha attivato specifici sottogruppi di lavoro⁷ per analizzare le novità normative ora in bozza e per fornire adeguato supporto alle banche ed alle **software house** per gestire al meglio la transizione in atto, compresa quella inerente gli aspetti segnaletici. Aspetti segnaletici che al momento non sono pienamente noti, non essendo stato ancora emanato il nuovo Data Point Model da parte dell'EBA.

Scendendo più nel dettaglio delle novità si segnalano, tra le principali, le seguenti:

- introduzione del **nuovo metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito (SCRA)** accanto al metodo esistente di valutazione esterna del rischio di credito (ECRA). Il secondo, come noto, si basa sull'utilizzo dei rating esterni mentre il primo è basato sulla valutazione quali-quantitativa del rischio di credito dell'ente;
- **“Esposizioni verso imprese”**: viene modificata la ponderazione da applicare alle esposizioni retate

⁶ L'EBA rende pubblica annualmente l'analisi svolta sul campione di banche europeo prescelto mediante la pubblicazione dei risultati sul proprio sito internet, corredata da apposito report (BASEL III monitoring exercise).

⁷

https://www.cooperazionepuma.org/attivita/pianificazione/documenti/Pianificazione_PUMA_2023_2024.pdf

che ricadono nella CQS3 e che ora risulta essere pari al 75% e viene introdotta la nuova categoria “Finanziamenti Specializzati” (già oggi presente nei modelli AIRB). Quest’ultima sarà soggetta a due approcci connessi alla determinazione dei relativi RW, da applicare a seconda della presenza o meno del rating esterno;

- **“Esposizioni al dettaglio”**: sarà previsto un trattamento preferenziale di ponderazione del rischio per le cosiddette “Esposizioni Transattive” (45%). Tuttavia, se le esposizioni verso persone fisiche e PMI non rispetteranno i requisiti di esposizioni al dettaglio la ponderazione prevista salirà al 100% pur rimanendo allocate nella classe di esposizione al dettaglio;
- **“Esposizioni garantite da immobili”**: viene mantenuta la distinzione tra ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, ma viene aggiunto un ulteriore livello di dettaglio a seconda della tipologia di finanziamento dell’esposizione (dipendente o meno dai flussi di reddito generati dall’immobile assistito da garanzia⁸ e della fase in cui si trova l’immobile (in fase di costruzione oppure costruzione ultimata)⁹;
- viene introdotta la nuova classe **“Esposizioni da debito subordinato”** da assoggettare alla ponderazione del 150%, e viene modificato il perimetro ed il trattamento di quella in “Esposizioni in strumenti di capitale”, da assoggettare a loro volta alla ponderazione del 150%, salvo casi specifici in cui saranno introdotte nuove percentuali di ponderazione (es. 100% per esposizioni assunte nell’ambito di programmi legislativi e 0% per le esposizioni verso Banche Centrali);
- la classe **“Esposizioni ad alto rischio”** viene eliminata.

Di portata rilevante è inoltre l’introduzione di un **fattore di conversione del credito (CCF) pari al 10% per le esposizioni fuori bilancio** rappresentate da impegni revocabili incondizionatamente da parte della banca, che al momento ricevono un CCF dello 0% e dunque non concorrono in ambito standard al monte esposizioni da assoggettare a RWA. Anche per questa novità è previsto un periodo di *phase-in*. Sempre rimanendo nell’ambito delle esposizioni fuori bilancio, la maggiore granularità prevista dalla

CCR3 si traduce nell’introduzione di una categoria di esposizioni da assoggettare al **nuovo fattore di conversione del credito (CCF) del 40%**, in aggiunta ai già esistenti fattori del 20%, 50% e 100%. Non sarà più previsto il CCF allo 0%¹⁰. È inoltre prevista una rimodulazione delle tipologie di esposizioni da assegnare a ciascun CCF.

Per contrastare la possibile sottostima del rischio di credito da parte delle banche che adottano modelli interni è stato introdotto il cosiddetto **“output floor”**, da applicare solo a livello consolidato. Le banche che adottano modelli interni saranno tenute a calcolare l’RWA per il rischio di credito consolidato anche attraverso le regole del nuovo metodo standardizzato: l’RWA rinveniente dall’applicazione dei modelli interni non potrà così risultare inferiore ad una percentuale dei rischi calcolati secondo il metodo standardizzato.

Il nuovo metodo standardizzato diverrà così di centrale importanza anche per le banche che adottano modelli interni, diventando una sorta di “limitatore” al risparmio ottenuto mediante i modelli interni. I calcoli a standard dovranno così essere eseguiti parallelamente a quelli fatti secondo i modelli interni, con maggiori oneri per le banche sia in ragione delle maggiori informazioni da fornire in input per la gestione di entrambi i metodi, sia in ragione degli aggravii dei tempi elaborativi.

Le nuove regole di calcolo del rischio di credito standard e dell’*output floor* prevedono un adeguato periodo di *phase-in*, che renderà nel complesso le nuove regole pienamente operative oltre il 2030. In ragione di quanto descritto le banche si troveranno a far fronte a nuove importanti sfide che, se opportunamente affrontate, potranno rivelarsi anche come opportunità.

IRRBB 2024: il nuovo framework segnalitico EBA sull’Interest Rate Risk in the Banking Book

In data 2 maggio 2023 si è conclusa la consultazione pubblica avviata dall’*European Banking Authority*

⁸ IPRE (Income Producing Real Estate)/NON IPRE.

⁹ ADC (acquisizione, sviluppo, costruzione di terreni) e non ADC.

¹⁰ Gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni per essere classificati come “non impegni” prevedendo il CCF pari allo 0% (articolo, punto 9).

(EBA) sul ITS on IRRBB¹¹ e sul *Consultation Paper EBA*¹² aventi lo scopo di introdurre un **framework segnaletico armonizzato sul rischio tasso di interesse del portafoglio bancario**. I nuovi requisiti segnaletici armonizzati che saranno avviati presumibilmente con data di riferimento 30 settembre 2024, riguarderanno le misure di attenzione regolamentari del rischio tasso, la loro *sensitivity*, i parametri comportamentali applicati, corredati da ulteriori dettagli di tipo qualitativo.

Gli schemi segnaletici definiti dall'EBA verranno applicati a tutte le banche segnalanti, a livello individuale e consolidato e saranno declinati secondo il principio di proporzionalità suggerito dal *Cost of Compliance Study* in accordo con l'articolo 430(8) della CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013). Tale principio si traduce nella richiesta di schemi segnaletici distinti secondo un criterio dimensionale, prevedendo schemi di reporting semplificati per le *small and non-complex institutions* (SNCIs) e requisiti più granulari per le *large institutions*. In esito alla consultazione verrà stabilito il trattamento delle banche di media grandezza. Il nuovo *framework* risulta particolarmente rilevante nell'attuale contesto macroeconomico caratterizzato da un livello crescente di inflazione e da tassi di interessi crescenti.

Come evidenziato nel *Consultation Paper EBA/CP/2023/01*, il nuovo framework ITS on IRRBB consta di **4 template con frequenza trimestrale e 2 con frequenza annuale** e mira a monitorare l'implementazione delle *policy* che regolano il rischio di tasso di interesse definite all'interno del pacchetto normativo costituito dai seguenti documenti:

- il *Final Draft Regulatory Technical Standards on IRRBB supervisory outlier tests* (RTS on SOT, EBA/RTS/2022/10) in cui si dettagliano le assunzioni modellistiche e parametriche comuni e gli scenari di shock definiti dalla vigilanza che gli enti applicano per valutare la diminuzione del valore economico del patrimonio netto e del margine di interesse nello SREP;
- il *Final Draft Regulatory Technical Standards on IRRBB standardised approach* (RTS on SA,

EBA/RTS/2022/09) in cui si elencano i dettagli per la valutazione delle variazioni del margine di interesse e del valore economico del patrimonio netto tramite l'adozione di metodi standardizzati e standardizzati semplificati;

- *Guidelines on IRRBB e CSRBB* che forniscono i criteri per identificare, monitorare e mitigare l'IRRBB.

Con la pubblicazione dei testi definitivi degli RTS sarà completato l'iter d'implementazione degli Standard di Basilea in tema IRRBB (2016).

Il Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario oggetto di monitoraggio attraverso il nuovo reporting è definito come **“il rischio attuale e prospettico di un impatto negativo sull'Economic Value of Equity (EVE), o sul Net Interest Income (NII) prendendo in considerazione i Market Value changes (ove richiesto), derivanti da movimenti avversi dei tassi di interesse sugli strumenti appartenenti al banking book e sensibili alle variazioni dei tassi. I valori di EVE, NII e MV richiamati all'interno degli schemi segnaletici IRRBB sono elaborati attraverso 3 diverse metodologie di calcolo che tengono in considerazione i livelli dei tassi di interesse osservati alla reference date di segnalazione e quelli indicati dall'EBA per i diversi scenari alternativi: le differenze tra questi valori definiscono il valore delle sensitivity al variare dei tassi.**

Le *sensitivity* di maggiore entità per l'EVE e il NII costituiscono le metriche di riferimento per l'indicatore di attenzione regolamentare del *Supervisory Outlier Test - SOT*: il test verifica se tali valori di *sensitivity* **“under worst scenario”** siano contenuti entro predefinite soglie di rilevanza. Qualora non si rispettassero tali soglie, determinando di conseguenza una potenziale esposizione dell'ente ad eccessive perdite del banking portfolio, le autorità competenti potrebbero esercitare i propri poteri di vigilanza.

Nell'ambito dei lavori della Cooperazione PUMA il gruppo di lavoro sul nuovo reporting IRRBB ha analizzato le novità introdotte dal nuovo package. I primi risultati evidenziano alcune criticità legate in

¹¹ Draft Implementing Technical Standards amending Commission. Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to Interest Rate Risk in the Banking Book reporting.

¹² Consultation Paper EBA CP/2023/01.

primis alle specificità e complessità dei dati richiesti, alla natura delle informazioni, normalmente non disponibili all'interno della contabilità aziendale¹³ e che farebbero convergere per una integrazione solo parziale all'interno della documentazione PUMA.

Al fine di realizzare una valutazione completa in termini di costi/benefici sul trattamento nella documentazione del reporting IRRBB e individuare la soluzione tecnica più adeguata per predisporre la produzione dei *template*, il gruppo di lavoro ha coinvolto gli istituti aderenti all'iniziativa PUMA in un sondaggio.

I contenuti del sondaggio riguardavano i seguenti temi:

- la contribuzione o meno agli *Short Term Exercise (STE)* e/o ai *Quantitative Impact Study (QIS)* sugli IRRBB riferiti a dicembre 2022;
- la **metodologia di calcolo IRRBB** utilizzata attualmente e quella che si intende utilizzare in futuro;
- l'individuazione della **funzione aziendale** deputata alla gestione del nuovo package prudenziale, sia in termini di compilazione e validazione, sia di analisi di approfondimento in caso di richieste da parte dell'Autorità;
- le eventuali criticità legate alle **tempistiche di elaborazione** e alla reperibilità delle informazioni;
- il trattamento PUMA preferibile e utilità di una soluzione parziale;
- criticità eventuali sulla definizione del perimetro del reporting e sulle scomposizioni della componente di interesse dei flussi di cassa.

Al sondaggio, conclusosi a fine aprile 2023, hanno risposto 16 banche di 19 coinvolte. Di esse 7 hanno dichiarato di non aver finora contribuito ad alcuna rilevazione europea su IRRBB, mentre 6 di grandi dimensioni hanno contribuito agli STE e ai QIS e 3 solo agli STE. La funzione aziendale deputata alla gestione del nuovo reporting è l'area Risk Management per 13 banche su 16, mentre le restanti non hanno ancora individuato la funzione responsabile.

Riguardo al modello (interno, standard o standard semplificato) che si prevede di utilizzare per il calcolo delle misure di rischio oggetto del reporting la maggioranza dei rispondenti prevede di avvalersi di modelli interni, 4 banche si avvarranno del modello standard e 3 banche sono ancora in fase di valutazione.

La principale criticità rilevata dalla maggior parte delle banche con riferimento allo sviluppo di una soluzione PUMA di tipo integrato con input granulare è legata alla difficoltà di riconciliazione tra i dati provenienti dai sistemi extra contabili (Risk) necessari per alimentare l'input PUMA (legato generalmente alle evidenze contabili). La maggior parte delle banche rilevano criticità anche sulla compatibilità dei tempi per produrre la segnalazione con la PUMA rispetto alla tempistica con la quale sono solitamente disponibili gli elaborati prodotti sul rischio di tasso di interesse dall'area deputata al *risk management*.

La maggioranza dei rispondenti (10 banche) ritiene utile una soluzione parziale anche se la stessa verrebbe utilizzata solo come documentazione di riferimento.

Alla luce dei suddetti risultati, il Comitato strategico, riunitosi in data 6 giugno 2023, si è dovuto esprimere su quale possa essere il trattamento PUMA più opportuno tra due possibili alternative elaborate dal sottogruppo PUMA su IRRBB. Più in dettaglio, ha dovuto stabilire se indirizzare i lavori verso una documentazione "soft" costituita da una nota tecnica corredata da istruzioni funzionali sull'alimentazione dell'ITS, senza prevederne l'integrazione all'interno del DB PUMA oppure verso una soluzione integrata nel DB PUMA che copra solo parzialmente i requisiti segnalatici dell'EBA su IRRBB. Essendo prevalsa tra i membri del Comitato la preferenza per una documentazione "soft", il gruppo di lavoro sul reporting IRRBB produrrà una nota tecnica corredata da istruzioni funzionali sull'alimentazione dell'ITS.

¹³ Questa tipologia di informazioni è tipicamente disponibile nei sistemi gestionali della funzione Risk delle banche.

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2023

MANUALE

Gen-Giu

- Aggiornamenti al Manuale

NOTE TECNICHE

Gen

- Aggiornamento delle circolari 272, 217 e 286
- Additional liquidity monitoring metrics

Feb

- Additional liquidity monitoring metrics

Mar

- Database PUMA: domini enumerati e tabelle di corredo

Apr

- Aggiornamento delle circolari 272, 217 e 286

Mag

- Aggiornamento delle circolari 272,217 e 286

DATABASE

Gen-Giu

- DB banche

Gen-Giu

- DB finanziarie

ALTRE PUBBLICAZIONI



FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA

NORMATIVA NAZIONALE

Consultazioni in corso

- Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia in materia di fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* – 17 maggio 2023

Normativa emanata

- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 42° agg.to – 30 marzo 2022

NORMATIVA EUROPEA

RTS

- Final draft Regulatory Technical Standards on the homogeneity of the underlying exposures in STS securitisation under Articles 20(14), 24(21) and 26b(13) of Regulation (EU) 2017/2402, as amended by Regulation (EU) 2021/557 – 14 febbraio 2023
- Consultation paper on Regulatory Technical Standards on the assessment methodology under which competent authorities verify an institution's compliance with the internal model approach as per Article 325az(8) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) - 24 marzo 2023
- Consultation paper on Regulatory Technical Standards on the assessment methodology under which competent authorities verify an institution's compliance with the internal model approach as per Article 325 az (8) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) - 24 marzo 2023
- Final draft Regulatory Technical Standards specifying the determination by originator institutions of the exposure value of synthetic excess spread pursuant to Article 248(4) of Regulation (EU) No 575/2013 – 24 aprile 2023

ITS

- Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 with regard to IRRBB reporting – 31 gennaio 2023
- Final draft Implementing Technical Standards (ITS) on the benchmarking of credit risk, market risk and IFRS9 models – 5 giugno 2023

I nostri prossimi appuntamenti

NOVEMBRE RIUNIONE DEL COMITATO STRATEGICO

LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO SEGNALETICO? VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO DA TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI? SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI POSTA INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG E NELL'OGGETTO DELLA MAIL SCRIVETE "NEWSLETTER - LA PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI DI INTERESSE GENERALE. A PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE PUMA

About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc..).

Il Team redazionale

Il Team redazionale è composto da Maria Perricone (Banca d'Italia), Donatella Fiorio (CA Auto Bank) e Andrea Conardi (Credito Emiliano). Al presente numero hanno inoltre collaborato Marco Amat (CA Auto Bank), Patrizia Trotta (BNL), Luciana Meoli e Sara Crestini (Banca d'Italia).